



Studio di ELETTEOTECNICA MANSUTTI per. ind. elt. DANIELE

Viale Tricesimo 250/F 33100 UDINE (UD) Tel. e fax 0432/43867 - e-mail: studio.mansutti@udine.nauta.it
C.F.: MNS DNL 60L26 L483S - P.IVA: 01396600304

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI TAVAGNACCO

**STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO**

**IMPIANTO ELETTRICO DI
ILLUMINAZIONE**

=====

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI DI COLUGNA E BRANCO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SCHEMA DI CONTATTO**

Committente: Amministrazione Comunale di
TAVAGNACCO
Piazza Indipendenza 1
33010 TAVAGNACCO (UD)

Elaborato n.
PE RLA 2

Udine, 24.08.2020

IL PROFESSIONISTA
(Mansutti per. ind. elt. Daniele)





INDICE

PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

- Art. 1 - Definizioni e abbreviazioni
- Art. 2 - Oggetto dell'appalto
- Art. 3 - Ammontare dell'appalto
- Art. 4 - Modalità di stipula del contratto
- Art. 5 - Categorie dei lavori

PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6 - Normativa applicabile
- Art. 7 - Effetto obbligatorio del contratto
- Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 11 - Fallimento dell'Appaltatore
- Art. 12 - Rappresentanza dell'Impresa nella realizzazione dei lavori

PARTE III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
- Art. 14 - Proroghe
- Art. 15 - Termine per l'ultimazione dei lavori
- Art. 16 - Sospensioni e ripresa dei lavori
- Art. 17 - Penali in caso di ritardo
- Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

PARTE IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- Art. 19 - Lavori a corpo
- Art. 20 - Lavori a misura

PARTE V - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 21 - Anticipazioni
- Art. 22 - Termine dei pagamenti
- Art. 23 - Pagamenti a saldo
- Art. 24 - Revisione dei prezzi
- Art. 25 - Cessione del credito
- Art. 26 - Divieto di cessione del contratto

PARTE VI - CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 27 - Cauzione provvisoria
- Art. 28 - Cauzione definitiva
- Art. 29 - Riduzione delle garanzie
- Art. 30 - Contenuto della garanzia fidejussoria
- Art. 31 - Obblighi assicurativi dell'Impresa

PARTE VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 32 - Variazione dei lavori
- Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi



PARTE VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 34 - Norme di sicurezza generali
- Art. 35 - Norme di sicurezza particolari
- Art. 36 - Piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 37 - Piano operativo di sicurezza
- Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

PARTE IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 39 - Subappalto
- Art. 40 - Pagamento dei subappaltatori

PARTE X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 41 - Controversie
- Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 43 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
- Art. 44 - Risoluzione del contratto
- Art. 45 - Recesso del contratto

PARTE XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 47 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati

PARTE XII - NORME FINALI

- Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
- Art. 50 - Danni di forza maggiore
- Art. 51 - Osservanza di particolari disposizioni di legge
- Art. 52 - Mezzi dell'Appaltatore
- Art. 53 - Sede operativa dell'Appaltatore
- Art. 54 - Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 55 - Riservatezza
- Art. 56 - Privacy
- Art. 57 - Cartello di cantiere
- Art. 58 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 59 - Spese di contratto, imposte, tasse
- Art. 60 - Norme di rinvio

PARTE XIII – PRESCRIZIONI TECNICHE, CARATTERISTICHE, QUALITÀ E GARANZIA DEI LAVORI E APPARECCHIATURE

- Art. 61 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione
- Art. 62 - Accettazione delle apparecchiature e degli impianti
- Art. 63 - Garanzia sui lavori e apparecchiature
- Art. 64 - Norme tecniche di riferimento
- Art. 65 – Apparecchiature illuminanti
- Art. 66 – Cavi per distribuzione elettrica
- Art. 67 – Adeguamento quadri di distribuzione torri faro esistenti
- Art. 68 – Adeguamento quadri di distribuzione esistenti
- Art. 69 – Smantellamento impianto/proiettori esistenti



PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 1 - Definizioni e abbreviazioni

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione appaltante e l'impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto, valgono le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) **Regolamento Generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- c) **Capitolato Generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- d) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **Stazione Appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- f) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui all'art.101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli articoli 9 e 10 del Regolamento Generale;
- h) **DL**: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento;
- i) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento Generale;
- l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016 e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento Generale;
- m) **Decreto n. 81 del 2008**: Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n) **PSS**: il Piano di Sicurezza Sostitutivo del PSC;
- o) **POS**: il Piano Operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- p) **Costo del personale**: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Costi di sicurezza aziendali**: i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- r) **Oneri di sicurezza**: gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di **“Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione campi sportivi di Colugna e Branco”** ai sensi dell'art. 43, commi 3 e seguenti, 138 commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Sono compresi nell'appalto, tutti i “lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste” necessarie, per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, che con gli elaborati di progetto e i relativi calcoli, fornisce la consistenza, la qualità e le caratteristiche di esecuzione dei lavori, nonché di tutte le particolarità tecniche, relative alle opere da eseguire, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, di aver verificato ed accettato.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.



Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori inseriti nel presente lotto 1, ammonta ad **€. 62.600,00 (sessantaduemilaseicento/00)** oltre l'IVA, come specificatamente definito dalla seguente tabella:

TABELLA

Importi in euro		Colonna a)	Colonna b)	Colonna a)+b)
		Importo a base di gara	Oneri per attuazione piani di sicurezza	TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE
1	Lavori a misura	60.040,00		
2	Lavori a corpo	1.710,00	850,00	
3	IMPORTO TOTALE	61.750,00	850,00	62.600,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo indicato nella tabella A, riga 3), colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara. L'importo al netto del ribasso offerto, sommato all'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza indicato nella medesima tabella A, riga 2), colonna b), non soggetto al ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 5 e del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., rappresenta il corrispettivo contrattuale.

La presa visione in sede di gara da parte dell'Impresa del computo metrico non esime la stessa dall'eseguire le opere come indicato nella totalità degli elaborati sottoscritti e allegati al contratto d'appalto. Pertanto eventuali difformità riscontrate fra il computo metrico e i documenti contrattuali non potranno costituire motivo per richieste di maggiori oneri o per variazioni ai lavori rispetto a quanto indicato nei documenti contrattuali.

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato **"a corpo e misura"** secondo le definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, e ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n.207 del 2010.

L'Impresa secondo proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l'offerta presentata ed ha l'obbligo di eseguire l'opera oggetto del contratto secondo le buone regole dell'arte, le prescrizioni di progetto, le normative di sicurezza e di protezione ambientale vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua parte e atta allo scopo per cui è stata progettata.

L'offerta dell'Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari, riportate nel presente C.S.A. e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera. Pertanto l'oggetto del contratto ha, come finalità la realizzazione dell'opera nella sua interezza e funzionalità.

Il progetto esecutivo è stato ritenuto dall'Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco utilizzabili per la definizione, valutazione e contabilizzazione nonché per eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili dalla normativa vigente.

L'importo contrattuale come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso ed invariabile.

Nel prezzo a corpo in base al quale, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, di cui all'art. 3 del presente Capitolato, si intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo quanto indicato negli elaborati:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,



intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato, compresi dichiarazioni di conformità, certificazioni e garanzie;

Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvato, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli impianti e le modalità di installazione.

L'Ente Appaltante, affidando i lavori all'Impresa Appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità organizzativa della stessa Impresa.

L'Appaltatore pertanto assume l'impegno di assistere tecnicamente l'Ente appaltante per consentirgli di raggiungere l'obiettivo della realizzazione, messa in funzione e dell'ottimale utilizzazione dell'opera appaltata.

Resta altresì inteso e chiarito che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile, nei confronti dell'Ente Appaltante, per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.

Art. 5 - Categorie dei lavori

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. 207/2010, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere specializzate:

“OS 30” Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”.

La partecipazione all'invito non necessita dell'iscrizione alle categorie SOA.



PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Normativa applicabile

Valgono le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in via transitoria, gli artt. del D.P.R. n. 207/2010 richiamati all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, purché non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato.

L'Impresa è inoltre obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei lavori, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto: per ogni altra evenienza si applicano gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

Art. 7- Effetto obbligatorio del contratto

L'Impresa resterà vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da quest'ultimo e per la parte ancora vigente;
- il presente Capitolato;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo approvato, posto a base di gara;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del C.A. e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del C.A., all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del R.G. (D.P.R. n. 207 del 2010);
- l'elenco delle lavorazioni così come riportato nel computo metrico allegato al progetto;
- le polizze di garanzia previste all'interno del presente C.S.A.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a. Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- b. Il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- c. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
- d. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 62/2013.



Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del R.G., l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48 commi 17 e 18 e l'art. 110 del D. Lgs 50/2016.

Art. 12 - Rappresentanza dell'Impresa nella realizzazione dei lavori

L'Impresa è tenuta a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, o, in caso di attivazione di consegna d'urgenza dei lavori sotto riserva di legge ed in pendenza di stipula del contratto, dal ricevimento di apposita comunicazione scritta in tal senso, l'identità del Direttore tecnico di cantiere che dovrà essere un tecnico professionalmente qualificato in conformità alla normativa vigente.

L'Appaltatore, tramite il proprio Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.



PARTE III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, il Direttore dei Lavori procede alla consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni di calendario, naturali e consecutivi. A tal fine il Direttore dei Lavori comunica all'Impresa, con nota scritta recapitata a mezzo PEC, il giorno, ora e luogo nei quali essa è tenuta a presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munita del personale idoneo nonché dell'attrezzatura e materiali necessari.

Nella medesima nota il Direttore dei Lavori impartirà all'Impresa le indicazioni di preventivo recapito della documentazione che essa è tenuta a produrre per poter accedere alla consegna dei lavori; tale documentazione, al più tardi, dovrà essere prodotta direttamente a mani del Direttore dei Lavori con un anticipo di sette giorni lavorativi rispetto a quello di prevista consegna.

Qualora la consegna dei lavori non possa aver luogo nella data prescritta in dipendenza della mancata o incompleta produzione da parte dell'Impresa della documentazione necessaria e/o della mancata ricezione del benestare del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) sulla documentazione di cui sopra messa a disposizione del Direttore dei Lavori, e/o della mancata presentazione dell'Impresa nel giorno, ora e luogo di convocazione prescritti e/o per qualsiasi altra causa imputabile all'Impresa, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data e ne dà comunicazione all'Impresa con le modalità di cui sopra.

La consegna dei lavori, deve risultare da apposito verbale firmato dalle parti in doppio esemplare; dalla data di tale verbale, o, nel caso, dalla data nella quale la consegna originariamente fissata non ha potuto avere luogo per causa imputata all'impresa, decorrerà il termine utile per la realizzazione delle opere oggetto del presente appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori frazionata, senza che al riguardo l'Impresa possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Qualora la Stazione Appaltante si sia riservata la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza (nei casi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016), sotto riserva di legge ed in pendenza di stipula del contratto d'appalto, il Direttore dei Lavori avrà titolo ad effettuare la consegna dei lavori, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente all'avvenuto recapito all'impresa della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e di eventuali condizioni sfavorevoli dal punto vista meteorologico, nella considerazione che i lavori sono prevalentemente all'esterno.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

E' ammessa la sospensione e la proroga dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori nelle circostanze e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore, qualora per cause a esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

In deroga a quanto sopra previsto, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 5 giorni alla scadenza del contratto, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Non costituisce motivo di proroga:

- l'eventuale ritardo nell'allacciamento alla rete elettrica, necessario al funzionamento degli impianti e sistemi;



- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra lo stesso Appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 16 - Sospensione e ripresa dei lavori

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo

L'Impresa si impegna in ogni caso ad eseguire i lavori nel tempo e nel luogo indicati dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori imputabili all'Appaltatore, o di mancato adempimento agli ordini della Direzione dei Lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille (uno per mille), dell'importo contrattuale relativo ai lavori.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione la risoluzione del contratto, di cui all'art. 44 del presente atto.

Le penali verranno contabilizzate e detratte dalla rata finale di pagamento.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore.

Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del R.G., D.P.R. n. 207 del 2010, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori



si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto e relative ad altri affidamenti di lavori da eseguire nelle aree interessate dall'intervento in oggetto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti, le aree ed i sistemi tecnologici comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove di funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma del progetto esecutivo approvato.



PARTE IV – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 19 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella riepilogativa, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella tabella riepilogativa degli importi lavoro, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 20 - Lavori a misura

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti del progetto esecutivo.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ampliamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati con le relative quantità.



PARTE V – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 - Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 è dovuta una anticipazione del 20% dell'importo di contratto.

Art. 22 - Termini dei pagamenti

I pagamenti, avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), e detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a **euro 38.000,00 (trentottomila/00)**.

La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei lavori sarà stabilita a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del relativo Certificato di Pagamento e sarà effettuata ai netto della ritenuta di legge dello 0,50%, come previsto nell'art. 30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo del certificato stesso, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Si prende espressamente atto che tale termine è significativamente inferiore al termine che si riscontra nella prassi commerciale esistente in materia di pagamenti da parte dei soggetti pubblici.

L'emissione della rata di saldo è subordinata alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo.

In caso di irregolarità rilevate dal DURC, che palesino l'entità dell'inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti all'Impresa per la quota corrispondente all'entità di tale inadempienza riservandosi, per quest'ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016

Eventuale in caso di ATI, sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione Appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato e erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo dall'art. 185 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 riportante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

Il pagamento per gli oneri per la sicurezza previsti dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come mod. e int., avverrà in proporzione agli importi maturati e riportati negli stati di avanzamento con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che la Stazione Appaltante è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato

Art. 23 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e sottoscritto dall'Appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al 4° c. deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di garanzia definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.



Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 24 - Revisione prezzi

I prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili fino alla completa esecuzione dell'opera, in base all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; pertanto, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 25 - Cessione del credito

È esclusa qualunque cessione dei crediti senza che vi sia stata preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante ed il successivo compimento degli atti con le forme e nei termini prescritti all'art. 105, comma 1 e all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 26 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016.



PARTE VI – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27- Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93, del D.Lgs 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità ed alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Art. 28- Cauzione definitiva

Prima della firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione, a titolo di cauzione definitiva infruttifera, di una garanzia fideiussoria - rilasciata da primari istituti di credito o da Compagnie Assicuratrici iscritte all'Albo Imprese dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari, che risultino inseriti nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa **pari al 10% dell'importo contrattuale netto**, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% detta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore ai 20%, l'importo della garanzia sarà equivalente al 20% dell'importo contrattuale oltre all'incremento dello stesso di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore ai 20%. Conformemente alle previsioni dell'art. 103, comma 1 e dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 29 - Riduzione delle garanzie

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEG 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento n. 66/2010. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta fornendo copia conforme all'originale di tutte le certificazioni possedute.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESG (Energy Service Company) per l'offerta



qualitativa dei servizi operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001, riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Art. 30 - Contenuto della garanzia fidejussoria

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la suddetta garanzia fidejussoria deve:

- riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia ai benefici della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 dei C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 dei C.C. e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- prevedere lo svincolo finale unicamente a seguito della emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato mediante formale atto scritto della Stazione Appaltante di restituzione dell'originale della garanzia stessa ovvero di dichiarazione liberatoria di suo svincolo. Essa, fermo restando la prevalenza delle suddette condizioni, dovrà inoltre risultare conforme allo Schema Tipo 1.2 dei D.M. 123/2004. L'Impresa dovrà presentare oltre alla Scheda tecnica 1.2 (debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti) anche il testo integrale dello Schema Tipo 1.2, per la verifica da parte della Stazione appaltante.

Così come previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 del Codice Civile, l'omesso o il ritardato pagamento dei premi e/o delle commissioni non può essere in nessun caso opposto alla Stazione Appaltante e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata.

Qualora l'istituto garante receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Stazione Appaltante nell'impossibilità di esigerlo, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Stazione Appaltante, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Stazione Appaltante medesima, una nuova fideiussore bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità e forme sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto, in tale circostanza la Stazione Appaltante:

- determina la revoca dell'affidamento;
- incamera la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all'impresa in fase di gara;
- aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La sottoscrizione del contratto è quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla Stazione Appaltante della sopracitata cauzione definitiva. Al momento della sottoscrizione del contratto è svincolata la cauzione provvisoria eventualmente richiesta in fase di gara.

Tale garanzia fidejussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dell'appalto. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione: in corrispondenza di tale emissione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato senza che la Stazione Appaltante abbia pendenti contestazioni nei confronti dell'Impresa, quest'ultima avrà titolo ad inoltrare formale richiesta scritta alla Stazione appaltante di svincolo dell'ammontare residuo di garanzia.

La garanzia fidejussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia, per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e



dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa stessa.

Art. 31 - Obblighi assicurativi dell'Impresa

L'Impresa, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovrà stipulare una polizza di assicurazione conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004 - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare - che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il contratto assicurativo dovrà garantire:

1. i danni all'opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;
2. un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila,00);
3. un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 500.000,00 (Eurocinquecentomila,00);
4. un massimale, a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila,00).

I suddetti massimali rappresentano gli importi minimi da garantire, è, in ogni caso, onere dell'Appaltatore stabilire la congruità di tali importi in funzione dei lavori da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per importi superiori.

L'Impresa dovrà presentare oltre alla Scheda tecnica 2.3 (debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti) anche il testo integrale dello Schema Tipo 2.3, per la verifica da parte della Stazione Appaltante.

L'Impresa rifonderà alla Stazione Appaltante, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Stazione Appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

L'Impresa comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

A tal fine, l'Impresa, anche su segnalazione della Stazione Appaltante, è tenuta a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla Stazione Appaltante stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L'Impresa è tenuta a mantenere aggiornata la Stazione Appaltante sull'andamento dei sinistri comunicando: i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro: l'esito delle verifiche condotte; lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; l'avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Stazione Appaltante provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante potrà invitare l'impresa ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Copia della polizza assicurativa suddetta dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La polizza Assicurativa suddetta dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare, per ciò che riguarda il periodo di realizzazione dei lavori, alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato senza che la Stazione Appaltante abbia pendenti contestazioni nei confronti dell'Impresa.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie.

Nella suddetta polizza assicurativa dovranno figurare come "Assicurati", sia la Stazione Appaltante che l'Impresa. Qualora quest'ultima sia costituita in una delle forme previste dall'art. 45, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), del



D.Lgs. 50/2016 dovranno figurare come "Assicurati" anche tutti i soggetti mandanti e consorziati deputati al materiale svolgimento dei lavori. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'impresa. In ogni caso l'Appaltatore, in corso d'opera, è tenuto a comunicare alla relativa compagnia assicuratrice, nei termini di tempo previsti dalla legge, gli estremi (tipologia di opera, importo, generalità dei subappaltatori) dei subappalti eventualmente richiesti alla Stazione Appaltante e da questa autorizzati. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto all'art. 1669 del Codice Civile.

Qualora la polizza assicurativa di cui sopra non copra anche i rischi relativi alla Responsabilità civile nei confronti degli operai dell'Impresa impiegati nei cantieri, quest'ultima dovrà produrre ad integrazione della stessa, un'adeguata polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, con massimale, per anno e per sinistro, non inferiore a quello di cui al precedente punto 4 e stipulata con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione in questione.



PARTE VII – DISPOSIZIONI PER L' ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e, nel qual caso, solo previa redazione di apposita perizia di variante e sottoscrizione del relativo atto di sottomissione. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che sono contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016, e al 5 per cento per tutti gli altri lavori, delle categorie dell'appalto e che non comportano un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono inoltre ammesse, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, purché: non comportino modifiche sostanziali al progetto e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, l'importo in aumento di tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario e deve trovare la copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del presente C.S.A.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del presente C.S.A., non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà:

- a) utilizzando, quando possibile, la tariffa dei prezzi per opere impiantistiche ed edili edizione della Regione F.V.G. in vigore al momento della stipula del contratto;
- b) attraverso la formulazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.



PARTE VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 35 - Norme di sicurezza particolari

L'Appaltatore è obbligato alla più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare e far osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 e 95, del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'Appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016.

Art. 36 - Piano di sicurezza e di coordinamento

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza e di coordinamento del progetto esecutivo redatto dallo stesso, nell'ambito dell'appalto integrato e approvato dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.,

È a carico dell'Appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese e lavoratori autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rispettivi lavori.

E' parimenti onere dell'Appaltatore la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall'Allegato XVII al D.Lgs 09.04.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L'Appaltatore nell'ambito della redazione del progetto esecutivo, può presentare direttamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento del progetto definitivo posto a base di gara, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art. 37 - Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio Piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.

Il Piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs.09.04.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2 dell'Allegato XV dello stesso D.Lgs n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.



Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all'Allegato XV al D.Lgs 09.04.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. L'Appaltatore verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.



PARTE IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 - Subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori, nei limiti del 30% dell'importo complessivo contrattuale, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al predetto art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, l'Impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la cui verifica rientra nei compiti e nella responsabilità della Direzione Lavori:

- a) nel bando di gara deve essere espressamente prevista, anche limitatamente a singole prestazioni, la facoltà del subappalto dei lavori e deve essere indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) all'atto dell'offerta l'Appaltatore deve aver indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- c) l'Appaltatore deve aver dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- d) l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- e) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto successivo;
- f) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- g) che l'Impresa che si avvale del subappalto allegghi, alla richiesta di subappalto:
 - copia autentica del relativo contratto;
 - documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti tecnici e di ordine generale del subappaltatore;
 - la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

g) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, del subappaltatore, agli Enti Previdenziali, assicurativi e infortunistici;

h) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi del comma 18, dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro il termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, il termine previsto può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.



Il Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Art. 40 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.



PARTE X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 41 - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs 50/2016, le modalità procedurali da seguire nel tentativo di componimento bonario saranno quelle indicate dall'articolo stesso. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Udine.

Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Il personale che l'Impresa destinerà al lavori dovrà essere costantemente, per quantità, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nel programma generale dei lavori e, comunque, tale da garantire la perfetta esecuzione dell'appalto. Detto personale dovrà essere, inoltre, di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'Impresa sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

L'Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare risorse professionali tramite ricorso a contratti di somministrazione di personale, o contratti di lavoro parasubordinato, o devono obbligatoriamente ottenere la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante al fine di verificare pienamente il rispetto della normativa vigente. In materia, nonché l'eventuale alterazione della parità di trattamento tra i concorrenti partecipanti alla gara d'appalto, anche tramite il ricorso a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla comunità europea. L'Impresa è in ogni caso tenuta a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto offerto e dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara, indipendentemente dall'ottenimento della sopracitata autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

La manodopera da impiegare nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto dovrà essere capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuale ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro.

La Stazione Appaltante avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione ambientale, nonché con le disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

Ferme restando le responsabilità dell'Impresa, il Direttore dei Lavori, si riserva la facoltà di sospendere i lavori quando la stessa non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, gli eventuali danni conseguenti ai ritardi di cui sopra saranno addebitati all'impresa.

L'Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna:

- 1) a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori, che dovrà essere coerente con quanto previsto all'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
- 2) a comunicare l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
- 3) a comunicare l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- 4) a comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicati;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999, n.68;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei lavori e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati dalla Stazione Appaltante;
- dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della Stazione Appaltante.



L'Impresa pertanto si impegna:

a) all'osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici dei lavori, si potrà procedere alla risoluzione del contratto;

b) a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici dei lavori, si potrà procedere alla risoluzione del contratto;

c) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'Impresa dovrà inoltre applicare i CCNL sopra citati anche dopo la loro scadenza. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;

d) a munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, oltre che dell'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e data di nascita), l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i lavoratori in subappalto, gli estremi dell'autorizzazione del subappalto stesso (data e n. protocollo della lettera autorizzativa). Tutto il personale dovrà esporre in chiara evidenza la tessera, al fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle autorità competenti.

In caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi segnalati dai competenti organismi di controllo (D.L.)R.C. che palesi l'entità dell'inadempienza contributiva), la Stazione Appaltante comunica all'impresa quanto riscontrato e procede alla sospensione dei pagamenti per la quota corrispondente all'entità di tale inadempienza riservandosi, per quest'ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Qualora, a seguito di ciò, gli enti previdenziali sollevino la Stazione Appaltante dall'intervento sostitutivo per la totalità o per parte delle quota sospesa, la Stazione appaltante procede al pagamento all'impresa dell'intera quota sospesa ovvero del suo residuo (in caso di intervento sostitutivo parziale) solo a seguito di ulteriore D.U.R.C., con evidenza di regolarità.

La Stazione appaltante è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori.

Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 43 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, si applica quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 2010.



Art. 44 - Risoluzione del contratto

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere anticipatamente senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Stazione Appaltante anche per risarcimento danni, nei seguenti casi:

- 1) vi sia inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto;
- 2) l'Impresa si renda colpevole di frode, di ogni ulteriore grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- 3) l'Impresa manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- 4) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- 5) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all'appaltatore;
- 6) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla Stazione Appaltante;
- 7) l'Impresa non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Stazione Appaltante;
- 8) cessazione dell'attività dell'Impresa, concordato preventivo o fallimento dell'Impresa;
- 9) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 10) l'Impresa non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato, eventualmente migliorate in sede di presentazione dell'offerta tecnica, e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dall'appalto;
- 11) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- 12) l'Impresa si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri, a seguito provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 09.04.2008 n. 81;
- 13) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 14) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti tecnici per l'esecuzione dei lavori;
- 15) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- 16) l'Impresa incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori;
- 17) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 159/2011 e all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- 18) si siano verificate, a carico dell'Impresa, nell'arco di vita del contratto, almeno tre contestazioni formali, gravi o molto gravi, indipendentemente dall'addebito o meno di penalità economiche da parte della Stazione Appaltante nonché in corrispondenza di inadempienze che determinino un importo massimo di penale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- 19) la consegna dei lavori prescritta dal Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto al precedente art. 16, non abbia potuto aver luogo per causa imputabile all'Impresa;
- 20) l'impresa non abbia provveduto alla stipula della garanzia assicurativa di cui al comma 7, dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, il contratto d'appalto verrà risolto laddove si dovessero verificare le circostanze di cui all'art. 108, comma 2, lettere a) e b).
- 21) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane S.p.A., ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all'Impresa sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali controdeduzioni, in caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.

Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell'impresa.



Studio di ELETTRATECNICA MANSUTTI per. ind. elt. DANIELE

Viale Tricesimo 250/F i 33100 UDINE (UD) Tel. e fax 0432/43867 - e-mail: studio.mansutti@udine.nauta.it
C.F.: MNS DNL 60L26 L483S - P.IVA: 01396600304

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai fini di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore offerente. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

Art. 45 - Recesso dal contratto

La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.



PARTE XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Prima dell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore provvederà ad eseguire le prove e le verifiche funzionali necessarie, concordando in congruo anticipo con la Direzione Lavori le modalità ed i tempi di esecuzione. A completamento, con esito favorevole, di tutte le prove e verifiche funzionali, compreso l'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite relative anche all'ultimo S.A.L. ed in seguito a comunicazione formale di ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa, il Direttore dei Lavori rilascia in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il Verbale di consegna, il Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede

Dalla data di tale certificato decorre il termine di 6 (sei) mesi per lo svolgimento dei collaudi finali delle opere successivamente indicato, come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Se in sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente C.S.A., in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del Verbale di ultimazione complessiva dei lavori, decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del C.R.E. da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato

La Direzione Lavori si riserva comunque di far ripetere, a proprio insindacabile giudizio, altre prove con personale, mezzi e strumenti dell'Impresa, in qualsiasi momento prima del termine del periodo di garanzia, anche quando gli impianti saranno in esercizio.

Art. 47 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori dal Direttore dei lavori ed è confermato dal Responsabile del Procedimento. Decorso tale termine, il Certificato di Regolare Esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel contratto.

Il Certificato di Regolare Esecuzione contiene gli elementi di cui all'articolo 229 del R.G. D.P.R. n. 207 del 2010. Per il Certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del R.G. D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

In relazione alle caratteristiche e tipologia dei lavori, la Stazione Appaltante, ha comunque facoltà di usufruire delle nuove apparecchiature non appena installate, anche parzialmente, in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more della redazione del verbale di ultimazione dei lavori e dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del certificato di collaudo.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

Si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

Resta salvo il fatto che sarà sempre responsabilità dell'Appaltatore per la vigilanza e la custodia, di quanto realizzato contrattualmente fino alla approvazione del C.R.E.



PARTE XII – NORME E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

Oneri e obblighi generali

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
- b) la custodia, la conservazione e ogni responsabilità sulle opere realizzate, sui materiali e sulle attrezzature anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori, fino all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.).

Oneri e obblighi organizzativi

- a) il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori, sino all'approvazione del C.R.E.;
- b) la realizzazione di rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, controlli e simili che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento dei cantieri temporanei

- a) la formazione di cantieri stradali attrezzati, ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere, ivi comprese, la garanzia dell'accesso alle proprietà private e pubbliche, mediante l'esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati e proteggere l'ambiente naturale e costruito;
- b) la gestione del traffico veicolare in relazione alla entità dei lavori e alla conformazioni dei luoghi e aree di intervento, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, segnaletica, elementi di delimitazione delle aree di intervento in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nei termini previsti dal Piano di Sicurezza e coordinamento;
- c) la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate sino all'approvazione del C.R.E.;
- d) la pulizia giornaliera delle aree di intervento, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, sino alle discariche autorizzate;
- e) il divieto di deposito di materiali fuori dall'area di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in difetto, sarà comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione accertata);
- f) l'idonea protezione delle opere eseguite, compreso le apparecchiature impiegate e messe in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- g) le spese per la riparazione e risarcimento di eventuali guasti e danni, arrecati sia a soggetti pubblici che privati, che in dipendenza dal proprio personale e mezzi, o dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei e aerei, anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto stabilito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la Stazione Appaltante da ogni possibile addebito.

Oneri e obblighi correlati ai lavori

- a) in applicazione dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la dotazione del proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano



direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione della Stazione appaltante;

b) la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori, camion gru e simili) necessari alla realizzazione di tutte le opere previste a contratto, anche a carattere provvisorio;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei cantieri, ove necessario.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

a) la pulizia di tutte le aree pubbliche o private adiacenti al cantiere;

b) la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati dei materiali impiegati.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi – richieste delle necessarie autorizzazioni

a) il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, secondo il vigente Regolamento comunale, nonché certificazioni relative alla sicurezza degli impianti, conferimento a discarica, nonché eventuale pagamento di ogni tributo, presente o futuro correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed alla messa in funzione degli impianti;

b) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e autorizzazioni, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario.

Oneri ed obblighi in ordine alla documentazione fotografica e campionamenti

a) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ultimazione delle singole lavorazioni l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione lavori:

- tutti i documenti necessari per la certificazione delle caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature approvate, impiegate con particolare riguardo ai certificati di prova, di omologazione, di conformità, di corretta posa in opera, ecc. secondo la specifica normativa vigente;

- progetto finale "As Built" delle opere stesse, firmato da tecnico qualificato iscritto all'albo, con particolare attenzione e cura relativamente agli elaborati riguardanti opere elettriche ed elettroniche, le planimetrie relative al tracciato e all'ubicazione degli impianti stessi, la certificazione e la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate e le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al D.M. 22/01/2008, n. 37 complete di tutti gli allegati previsti. Tutta la documentazione sopra riportata dovrà essere prodotta in duplice copia cartacea, e su files CD, sia in formato editabile (word, dwg ecc.) che pdf, opportunamente identificati.

La dichiarazione dovrà essere corredata da una relazione particolareggiata da cui risulti che sono state effettuate le verifiche previste dalle Norme CEI 64 - 8/7^A.

Ulteriori oneri ed obblighi

L'Appaltatore è obbligato inoltre:

a) ad intervenire alle verifiche finali, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'Impresa sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà l'Impresa dalla responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.



Art. 50 - Danni di forza maggiore

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni di forza maggiore che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di materiali apparecchiature non ancora posti in opera, di utensili ecc..

L'Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque tenuta alla loro reintegrazione, sostituzione e riparazione a sua cura e spese.

Art. 51 - Osservanza di particolari disposizioni di legge

Per quanto non specificato nel presente Capitolato e per tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni contenute nello stesso, si richiama quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.

L'impresa inoltre è tenuta alla piena e diretta osservanza:

- di tutte le norme vigenti in Italia quali: decreti, circolari, regolamenti con particolare riferimento al regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana e per la manomissione del suolo e sottosuolo pubblico;
- delle norme sulla circolazione stradale;
- di quelle sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi);
- delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
- alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ed i relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i., al D.Lgs. 195/2006 e le altre norme vigenti in materia.

Art. 52 - Mezzi dell'Appaltatore

La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento dell'inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento dei lavori in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento.

Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale.

Art. 53 - Sede operativa dell'Appaltatore

L'Impresa, prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, deve rilasciare alla Direzione Lavori apposita dichiarazione scritta attestante l'ubicazione della propria sede operativa nonché i corrispondenti numeri di Telefono e di Telefax, attivi 24 ore su 24, e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (REO). A tale sede, a mezzo Telefax o REO o lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mani proprie dell'impresa o del Direttore Tecnico di Cantiere vengono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

La Direzione Lavori per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso, dovrà avere la possibilità di contattare il Direttore Tecnico di Cantiere in qualsiasi momento.

Art. 54 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Impresa è responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. La presenza sul luogo dei lavori del personale della Stazione Appaltante, sia esso di direzione o di sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l'accettazione di materiale da parte della Direzione Lavori, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità dell'impresa ai fini della perfetta esecuzione dell'opera.

Art. 55 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dalla Stazione Appaltante. L'Impresa è comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante.

Tale Impegno si estende anche agli eventuali subcontraenti.



Art. 56 - Privacy

L'Impresa è tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l'accesso a dati personali, verrà effettuata, da parte del titolare del trattamento, la "nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e l'art. 29 del citato D.Lgs. n. 196/2003, l'Impresa avrà l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali connessi all'oggetto dei lavori.

Art. 57 - Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

L'Appaltatore deve aggiornare periodicamente il cartello di cantiere, in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Trattandosi in sostanza di cantieri puntuali a carattere temporaneo presso vari siti del territorio comunale, il cartello di cantiere deve essere spostato di volta in volta nei siti interessati dai lavori. Il cartello di cantiere deve riportare i riferimenti dei vari cantieri temporanei.

Art. 58 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Art. 59 - Spese di contratto, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali quali occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni del vigente Regolamento comunale;
- d. le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 60 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato si rinvia alla vigente normativa in materia di Lavori pubblici ed in particolare al D.Lgs. 50/2016.



PARTE XIII – PRESCRIZIONI TECNICHE, CARATTERISTICHE, QUALITÀ E GARANZIA DEI LAVORI E APPARECCHIATURE

Art. 61 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo a base di gara e successivamente del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

Art. 62 - Accettazione delle apparecchiature e degli impianti

I materiali e le apparecchiature dovranno essere nuovi e corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, ed essere della migliore qualità e ottenere l'esplicita e preventiva accettazione da parte della Direzione lavori.

La Stazione Appaltante potrà sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero deperiti prima dell'impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi alle condizioni del Contratto o comunque non ritenuti idonei all'uso cui sono destinati.

In tal caso l'Appaltatore dovrà rimuoverli dai siti interessati dagli interventi e sostituirli con altri a suo totale onere.

Ove l'Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Stazione Appaltante, questa potrà provvedervi direttamente a spese dell'impresa medesima, a carico della quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivare per effetto della rimozione.

La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di certificazioni che ne attestino la qualità ovvero la rispondenza a normative vigenti o a prescrizioni delle specifiche tecniche, potrà avvenire solo in seguito alla consegna della suddetta documentazione alla Direzione Lavori.

Qualora si accerti che nella messa in opera dei materiali o le apparecchiature accettati non siano della qualità richiesta, si provvederà come stabilito al punto precedente.

Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo nonché quelli di garanzia sull'intera opera, ivi comprese le relative apparecchiature, che l'Impresa è tenuta a prestare per tutto il periodo che intercorre fra la data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo e la data nella quale detto Certificato assume carattere definitivo.

La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 63 - Garanzia sui lavori e apparecchiature

Il periodo di garanzia su tutte le opere e apparecchiature oggetto dell'appalto, a decorrere dalla data di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, in mesi 24 (ventiquattro) nonché, quando l'impresa si sia impegnata in sede di offerta ad un prolungamento di tale periodo, nel maggior periodo di garanzia contrattualmente previsto.

Durante tale periodo l'Impresa garantisce che le apparecchiature installate nell'ambito dell'appalto funzionino correttamente, con continuità e nel rispetto dei parametri di esercizio eventualmente richiesti a monte dalla Stazione appaltante. L'Impresa è pertanto tenuta a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di costruzione o di funzionamento di dette apparecchiature, ivi compresa l'usura quando non sia stato possibile accertare che questa sia derivata da un loro utilizzo non conforme alle prescrizioni dei Manuali di uso e manutenzione forniti dall'Impresa.

Pertanto, nel sopra citato periodo di garanzia, in caso di malfunzionamento, disservizio e/o rotture sulle apparecchiature, segnalate puntualmente della Stazione Appaltante, come di seguito precisato:

- l'Impresa è tenuta a ripristinare il loro normale funzionamento, a propria cura e con oneri completamente a proprio carico, ivi inclusi quelli di trasporto delle apparecchiature e/o parti di queste tra il sito dell'impianto e le



officine/stabilimenti di riparazione dell'impresa; di smontaggio e rimontaggio della parte di fornitura oggetto dell'intervento; associati ai malfunzionamenti che la Stazione Appaltante dovesse sostenere a causa della non conformità di dette apparecchiature o sistemi;

- l'Impresa è tenuta al suddetto ripristino, con riparazione/sostituzione delle componenti avariate di dette apparecchiature e la loro rimessa in funzione, entro e non oltre 72 (settantadue) ore dalla data ed ora nella quale ha ricevuto, a mezzo Telefax o PEC, la segnalazione scritta in tal senso della Stazione Appaltante. Decorso tale termine senza che sia occorso l'intervento risolutivo dell'impresa, la Stazione appaltante metterà formalmente In mora l'impresa, con apposita comunicazione scritta inoltrata a mezzo Telefax o PEC, intimandole di adempiere nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla data ed ora di ricevimento della comunicazione stessa. Spirato inutilmente l'ulteriore termine di messa in mora, la Stazione Appaltante potrà provvedervi d'ufficio a propria cura e con addebito all'Impresa della spesa sostenuta.

Per ogni parte di apparecchiatura riparata o sostituita in garanzia ed a partire da giorno di suo completo ripristino, il periodo di garanzia di cui al primo capoverso del presente articolo è integralmente rinnovato. Se la suddetta riparazione o sostituzione ha riguardato un componente essenziale della apparecchiatura, allora tale rinnovo è esteso all'intera macchina e/o apparecchiatura.

Art. 64 - Norme tecniche di riferimento

Per la realizzazione dei lavori in oggetto, gli impianti elettrici ed i componenti dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Legge n.ro 186 del 01.03.1968 e successive. Inoltre dovranno rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore alla data del contratto, in particolare:

CEI 64-8 : Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali (VII^a edizione). In particolare modo sezione 714: Impianti di illuminazione situati all'esterno.

CEI 7-6 : Controllo zincatura a caldo.

CEI 11-1 : Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.

CEI 11-4 : Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.

CEI 11-17 : Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. - Linee in cavo.

Norma Europea UNI EN 40 : Pali per illuminazione pubblica.

D.P.R. 384 del 24.04.1978 : Regolamento di attuazione in materia di barriere architettoniche.

L. 13/89 e del DPR 503/96 : Per l'abbattimento barriere architettoniche.

Legge n. 9 del 09.01.1991 : Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali).

Legge n. 10 del 09.01.1991 : Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

D.Lgs. 528 del 19.11.1999 : Attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Legge n. 15 del 18.06.2007 : (e succ. mod.) Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.

D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 : (e succ. mod.) Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

- Prescrizione ed indicazioni ENEL, per quanto di loro competenza ai punti di consegna;
- Prescrizioni e raccomandazioni della Società telefonica sugli impianti telefonici;
- Prescrizioni relative al regolamento di esecuzione sulle Norme tecniche per la disciplina delle costruzioni ed esercizio di linee elettriche.

Il progetto è stato elaborato osservando scrupolosamente le norme di cui alla Legge n.ro 1341 del 13.12.1964 e del suo regolamento d'esecuzione D.P.R. n.ro 1062 del 21.06.1968, nonché il D.M. LL.PP. del 16 gennaio 1996.

Art. 65 – Apparecchiature illuminanti

Gli apparecchi illuminanti scelti per i lavori in oggetto saranno i seguenti

CAMPO DI COLUGNA

APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDONE ASYM O SIMILARE

Apparecchio per l'illuminazione del campo da gioco avente le seguenti caratteristiche:

• Tecnologia LED High Power su un circuito stampato in alluminio altamente dissipante termicamente MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board).



• Temperatura di colore disponibile: 4000K - CRI >70;
• L'apparecchio è disponibile con alimentatori interni all'apparecchio: alimentatori elettronici, montati su piastre di cablaggio facilmente sostituibili con sistema antinversione Plug&Play
• Gruppi ottici completi di riflettori facilmente sostituibili.
• Filtri di compensazione pressoria in teflon.
• Fattore di correzione di potenza > 0,9.
• Ingressi cavi attraverso pressacavi IP68 differenti a seconda della configurazione.
• Alimentazione 380 - 400V / 50 - 60 Hz VAC.
• Classe di isolamento I.
• Grado di protezione IP66.
• Grado di protezione contro gli impatti esterni: IK08.
• Certificazione CE.
• Norme costruttive secondo: EN 60598-1, EN 60598-2-5.
• CL I: fino a 10kV/20kA sia di modo comune che differenziale in quanto è presente il dispositivo Surge Protection Device (SPD).
• Gruppo di rischio esente secondo EN 62471.
• Corpo in alluminio pressofuso in lega primaria a basso contenuto di rame ed alta resistenza agli agenti atmosferici. Con alette posteriori studiate per un'efficiente e ideale dissipazione termica.
• Configurazione con driver interno: vano cablaggio (corpo e coperchio del vano) in alluminio pressofuso.
• Verniciatura a polveri poliestere di colore silver (RAL 9006).
• Vetro temperato extra chiaro 4mm.
• Staff in acciaio zincato a caldo.
• Guarnizioni in gomma antinvecchiamento.
• Viteria esterna in acciaio INOX.
• Scala goniometrica laterale in alluminio per la regolazione dell'apparecchio nella versione simmetrica.
• Doppia scala goniometrica laterale in alluminio, per la regolazione dell'apparecchio nella versione asimmetrica, con o senza visiera.
• Visiera per versione asimmetrica in alluminio, verniciata a polveri poliestere di colore silver (RAL 9006).
Peso max apparecchio 34,50 kg
Superficie esposta al vento laterale 0,144 m²
Apparecchio con visiera 0,154 m²
Superficie esposta al vento frontale con tilt 0° 0,096 m²
Apparecchio con visiera 0,128 m²
Ottiche Asimmetriche progettate internamente in quattro fasci di apertura ed intensità luminosa differenti per soddisfare le diverse esigenze illuminotecniche.
Ottiche disponibili:
• Ottica A2/A3/A5: con riflettori in tecnopolimero metallizzato sottovuoto;
• Ottica A4: con riflettori in alluminio con strato di argento puro.
Le ottiche sono disponibili anche con visiera, per innalzare il piano di massima intensità di 10°.
• Goniometro laterale con scala graduata di serie.
• Per un puntamento più preciso è possibile dotare l'apparecchio di un mirino meccanico di facile installazione; per la massima precisione è possibile utilizzare un dispositivo a cannocchiale - optional.
• Un mirino meccanico di serie a cerchi concentrici può essere utilizzato in impianti semplici o per un pre-puntamento.
Nel lavori di installazione si intende compresa la modifica/rifacimento delle mensole esistenti, gli accessori di montaggio (staffe, viteria, catene/cavi di sicurezza) i collegamenti elettrici alle linee di distribuzione esistenti ed ogni altro onere per dare l'installazione a regola d'arte.

- A- APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDMASTER ONE ASYM A2 CON VISIERA cod. 80017 - 400V/126000lumen/1100W O SIMILARE
- B-
- C- APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDMASTER ONE ASYM A3 cod. 80019 - 400V/126300lumen/1100W O SIMILARE
- D-
- E- APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDMASTER ONE ASYM A4 cod. 80021 - 400V/130500lumen/1100W O SIMILARE;

CAMPO DI BRANCO

APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDMASTER 3 ASYM O SIMILARE

Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione del campo da gioco avente le seguenti caratteristiche:

• Tecnologia LED Multichip su circuito stampato in alluminio altamente dissipante termicamente MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board).
• Temperatura di colore: 4000K - CRI >70. Su richiesta è possibile avere temperature di colore e CRI differenti.
• L'apparecchio è disponibile con driver esterni a bordo: alimentatori elettronici IP67, montati esternamente al corpo.
• Gruppo ottico completo di riflettori facilmente sostituibile.
• Apertura per l'accesso all'ottica e vano cablaggio in un'unica e semplice operazione agendo su due viti in acciaio inox.
• Filtro di compensazione pressoria in teflon.
• Fattore di correzione di potenza > 0,9.
• Ingresso cavo attraverso pressacavo PG16 antistrappo, IP68.



Alimentazione 220 - 240V / 50 - 60 Hz VAC.

Classe di isolamento I.

Grado di protezione IP66.

Grado di protezione contro gli impatti esterni: IK08.

Certificazione CE.

Certificazione ENEC (versione con driver interno).

Norme costruttive secondo: EN 60598-1, EN 60598-2-5.

CL I: fino a 10kV sia di modo comune che differenziale in quanto nel vano cablaggio è presente il dispositivo Surge Protection Device (SPD).

Gruppo di rischio esente secondo EN 62471.

Corpo, coperchio vano accessori ed anello porta vetro in alluminio pressofuso in lega primaria a basso contenuto di rame ed alta resistenza agli agenti atmosferici.

Corpo con alette posteriori studiate per un'efficiente e ideale dissipazione termica.

Verniciatura a polveri poliestere di colore silver (RAL 9006).

Staff in acciaio zincato a caldo.

Guarnizioni in gomma antinvecchiamento.

Vetro temperato extra chiaro 5 mm.

Scala goniometrica laterale in alluminio per la regolazione dell'apparecchio.

Visiera per versione asimmetrica in alluminio, verniciata a polveri poliestere di colore silver (RAL9006).

PUNTAMENTI

I puntamenti vengono effettuati sia usando un sistema a mirino, con riferimenti tramite una scala goniometrica laterale, sia, per un'ulteriore accuratezza, con l'utilizzo di un cannocchiale a INGR. 6x36, montabile sul mirino (optional).

Nel lavori di installazione si intende compresa la modifica/rifacimento delle mensole esistenti, gli accessori di montaggio (staffe, viteria, catene/cavi di sicurezza) i collegamenti elettrici alle linee di distribuzione esistenti ed ogni altro onere per dare l'installazione a regola d'arte.

A- APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDMASTER 3 ASYM A1 cod. 47696 CON VISIERA - 230V/57000lumen/420W O SIMILARE

B- APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDMASTER 3 ASYM A4 cod. 47699 CON VISIERA - 230V/57000lumen/420W O SIMILARE

Art. 66 – Cavi per distribuzione elettrica

LINEA IN CAVO DA 1X6 mmq

Linea in cavo rigido isolato in gomma butilica sotto guaina di plastica tipo UG7R - RG7R - FG7R 0,6/1 kV per i conduttori unipolari e tipo UG7OR - RG7OR - FG7OR 0,6/1 KV per i cavi multipolari, a norme CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35 (EN50265), CEI 20-37 pt.2, CEI 20-52 e tabelle UNEL 35375-35376-35377, posata entro cunicolo, tubazione o canaletta predisposti, comprese le giunzioni con muffole tipo 3M Scotchcast o similari, le derivazioni, le morsettiere, i capicorda, ecc. e ogni altro onere per dare l'installazione a regola d'arte.

Art. 67 – Adeguamento quadri di distribuzione torri faro esistenti

ADEGUAMENTO QUADRI DI DISTRIBUZIONE TORRI FARO ESISTENTI

Adeguamento dei quadri di distribuzione esistenti alla base delle torri-faro, consistente in:

- verifica ed eventuale sostituzione degli interruttori di protezione e teleruttori danneggiati;
- cablaggio e targhetta tura delle apparecchiature;
- verifica del collettore di terra e del collegamento all'impianto di messa a terra;
- verifica dello stato di conservazione delle linee elettriche di distribuzione tra quadro torrefaro (posto alla base della stessa) e apparecchi illuminanti con eventuale sostituzione;

Nel prezzo si intende compresi gli accessori di collegamento quali puntali capicorda, morsettiere, targhette identificative eccé e ogni altro onere per dare l'installazione a regola d'arte.

Art. 68 – Adeguamento quadri di distribuzione esistenti

QUADRI DI DISTRIBUZIONE ESISTENTI

Adeguamento dei quadri di distribuzione esistenti consistente in:

- verifica ed eventuale sostituzione degli interruttori di protezione e teleruttori danneggiati;
- cablaggio e targhetatura delle apparecchiature;
- verifica del collettore di terra e del collegamento all'impianto di messa a terra;
- verifica dello stato di conservazione delle linee elettriche di distribuzione tra quadro torrefaro (posto alla base della stessa) e apparecchi illuminanti con eventuale sostituzione;

Nel prezzo si intende compresi gli accessori di collegamento quali puntali capicorda, morsettiere, targhette identificative eccé e ogni altro onere per dare l'installazione a regola d'arte.



Studio di ELETTRATECNICA MANSUTTI per. ind. elt. DANIELE

Studio di Elettrotecnica Mansutti per. ind. elt. DANIELE

Viale Tricesimo 250/F i 33100 UDINE (UD) Tel. e fax 0432/43867 - e-mail: studio.mansutti@udine.nauta.it

C.F.: MNS DNL 60L26 L483S - P.IVA: 01396600304

Art. 69 – Smantellamento impianto/proiettori esistenti

SMANTELLAMENTO IMPIANTO/PROIETTORI ESISTENTI

Smantellamento dei quadri di distribuzione posti alla base delle torri faro consistente nelle seguenti lavorazioni:

- smantellamento di n. 38 proiettori per illuminazione;
- smantellamento di n. 38 equipaggiamenti elettrici dei proiettori esistenti;
- smantellamento delle staffe e dei componenti di fissaggio delle apparecchiature;

Nel prezzo si intende compreso il trasporto a magazzino comunale o lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale demolito, nonché quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte



SCHEMA DI CONTRATTO

Redatto ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

INDICE

TITOLO 1 i NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Descrizione dell'opera.....	3
TITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	3
Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto	4
Art. 4 - Osservanza degli atti contrattuali e delle leggi vigenti	5
Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto	5
TITOLO 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI	6
Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori.....	6
Art. 7 i Clausole penali	6
TITOLO 4 i PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	6
Art. 8 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Cronoprogramma.....	6
TITOLO 5 i CONSEGNA, SOSPENSIONI, RIPRESA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI	7
Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori.....	7
Art. 10 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe.....	7
Art. 11 - Ultimazione dei lavori ed emissione certificato di ultimazione	7
Art. 12 - Presa in consegna dei lavori ultimati	8
TITOLO 6 i ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
Art. 13 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	8
TITOLO 7 i CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	11
Art. 14 - Corrispettivo dell'opera	11
Art. 15 - Contabilizzazione dei lavori a misura.....	12
Art. 16 - Contabilizzazione dei lavori a corpo	12
Art. 17 - Contabilizzazione dei lavori in economia	12
Art. 18 - Lavori non contemplati in offerta	13



TITOLO 8 ĩ LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	13
Art. 19 - Anticipazione; revisione prezzi.....	13
Art. 20 - Pagamenti	13
Art. 21 Obbligo di tracciabilità finanziaria	14
Art. 22 - Conto finale.....	14
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	14
 TITOLO 9 ĩ CONTROLLI E GARANZIE ASSICURATIVE	 14
Art. 24 - Verifiche e controlli	14
Art. 25 - Garanzie assicurative a carico dell'Appaltatore	14
 TITOLO 10 ĩ SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO	 15
Art. 26 - Modalità e termini per il certificato di regolare esecuzione dei lavori	15
 TITOLO 11 ĩ MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	 15
Art. 27 - Riserve dell'Appaltatore	15
Art. 28 - Controversie	16
Art. 29 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	16
Art. 30 - Fallimento dell'Appaltatore.....	16
 TITOLO 12 ĩ DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	 16
Art. 31 - Ordini della direzione lavori.....	16
Art. 32 - Modifica del contratto	16
Art. 33 - Disposizioni in materia di sicurezza.....	17
 TITOLO 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	 17
Art. 34 - Subappalto	17
 TITOLO 15 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE.....	 18
Art. 35 - Spese di contratto, imposte e trattamento fiscale, obbligo di firma elettronica	18
Art. 36 - Domicilio dell'Appaltatore.....	18
 CLAUSOLE VESSATORIE	 18



RIFERIMENTI NORMATIVI

(tra parentesi l'abbreviazione utilizzata nel testo del capitolato)

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.
- Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell'art. 1 della Legge 03 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive disposizioni integrative e correttive (D.Lgs. n. 81/2008).
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (D.P.R. n. 207/2010)
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 **Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni** (Capitolato Generale) per quanto non abrogato dall'art. 358 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

PREMESSA

Il presente Schema di Contratto verrà allegato al contratto che sarà stipulato con il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara; nel contratto saranno riportati il richiamo degli atti di gara e delle vicende che hanno preceduto la stipulazione, nonché l'importo contrattuale di aggiudicazione, gli estremi delle garanzie assicurative e la domiciliazione.

TITOLO 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le lavorazioni, forniture, opere, somministrazioni e prestazioni d'opera per la realizzazione dell'intervento **Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione campi sportivi di Colugna e Branco**

In sostanza si tratta di sostituire le attuali apparecchiature per l'illuminazione dei campi da gioco con delle nuove apparecchiature dotate di sorgente luminosa a led.

Gli interventi riguardano parte del territorio comunale come meglio specificato negli allegati elaborati di dettaglio.

I lavori dovranno essere eseguiti e corrispondere per forma, dimensioni, qualità dei materiali previsti dai capitolati, norme e specifiche tecniche d'esecuzione, alle descrizioni delle relazioni tecniche nonché alle voci redatte negli elenchi prezzi, al piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, all'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, ed agli elaborati del progetto esecutivo, che fanno parte integrante del presente appalto.

Art. 2 - Descrizione dell'opera

I lavori oggetto della presente relazione riguardano le opere necessarie per l'efficientamento



energetico dell'impianto di illuminazione dell'area di gioco di alcuni campi da calcio siti in comune di Tavagnacco.

Le apparecchiature scelte avranno le seguenti caratteristiche:

- Campo di Colugna: proiettori con lampada a led da 1.100W (da 126.000 a 130.500lumen) installati su torri portafaro esistenti
- Campo di Branco: proiettori con lampada a led da 420W (5.700lumen) installati su palo portafaro esistenti.

ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori da eseguire si possono quindi così riassumere:

o rimozione delle apparecchiature illuminanti esistenti, degli accessori di fissaggio e degli equipaggiamenti elettrici installati nel quadro di distribuzione alla base della torre-faro;

o manutenzione con eventuale sistemazione meccanica delle mensole esistenti ed adattamento ai nuovi apparecchi illuminanti, con installazione di catena o cavo di sicurezza per il fissaggio tra supporto ed apparecchio illuminate;

o Installazione delle nuove apparecchiature illuminanti con sorgente luminosa a LED, complete di accessori per il fissaggio alle mensole esistenti, e loro puntamento;

o adeguamento quadri di distribuzione torri faro esistenti a Colugna e del quadro di distribuzione di Branco, con verifica del funzionamento, ricablaggio e targhetatura dei componenti, verifica del collegamento all'impianto di messa a terra esistente;

o verifica dello stato di conservazione delle linee di alimentazione tra quadri torre-faro e apparecchiature illuminanti;

o trasporto in discarica autorizzata o presso il magazzino comunale delle apparecchiature e componenti rimossi.

I nuovi apparecchi illuminanti saranno tutti equipaggiati con sorgente luminosa a LED, rispecchiando appieno i dettami della L.R. n°15/2007 e succ. mod. in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

TITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il rCapitolato generale per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010;
- il rComputo metrico estimativo



- il Capitolato speciale d'appalto;
- l'Elenco prezzi unitario;
- gli elaborati Piano di sicurezza e coordinamento con fascicolo dell'opera, oneri della sicurezza di cui all'art. 90 - 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, predisposto dall'Appaltatore;
- il Cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010;
- gli elaborati del progetto esecutivo di seguito elencati:
 - tavole grafiche planimetrie progetto impianti elettrici;

PE DSE 1E TAVOLA GRAFICA 1E I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
CAMPI SPORTIVI. CAMPO DA GIOCO DI COLUGNA. CAMPO DA GIOCO DI
BRANCO

Art. 4 - Osservanza degli atti contrattuali e delle leggi vigenti

Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.

Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo nella sua interezza.

L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando quanto già dichiarato in sede di gara, di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di ritenere gli stessi realizzabili, il progetto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando le dichiarazioni rese in sede di gara, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

All'atto della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento della Stazione Appaltante e l'Appaltatore si sono concordemente dati atto che, come da verbale da entrambi sottoscritto, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del contratto.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto

Il presente contratto è stipulato a corpo e misura.

Per le opere a corpo, ai fini della compilazione e liquidazione delle rate di acconto, con una aliquota percentuale riferita all'ammontare delle lavorazioni eseguite, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.



TITOLO 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

La consegna sarà unica e non frazionata. L'Appaltatore provvederà al completamento dei lavori nei termini offerti in sede di gara, che dovranno in ogni caso essere completati **entro 60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi. I termini decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori; in detto tempo è inoltre compreso quello occorrente per l'installazione del cantiere.

La consegna dei lavori avverrà con la sottoscrizione di un verbale redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria.

L'esecutore comunicherà per iscritto l'ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al Cronoprogramma di progetto dei lavori di cui al successivo art. 8 del presente Schema di contratto.

Art. 7 - Clausole penali

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari allo **1 per mille (diconsi uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale.

Resta inteso che le singole penali verranno applicate per ogni giorno di ritardo relativo; l'importo complessivo della penale viene determinato dalla sommatoria della penale maturata, fino al limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

TITOLO 4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 8 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Cronoprogramma

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la consegna e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori (P.E.L.), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo d'esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Il medesimo deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto.

Il programma esecutivo dei lavori predisposto dall'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

se richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;

per sospensioni e proroghe lavori.

Il programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore è considerato integrativo del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante. Lo stesso programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore



può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma precedente.

TITOLO 5 I CONSEGNA, SOSPENSIONI, RIPRESA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto d'appalto verrà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i...

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di domande o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario della precedente gara che non abbia preso in consegna i lavori è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

Le sospensioni, le riprese dei lavori, e le eventuali proroghe saranno disposte secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non costituiscono motivo di giustificato ritardo dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione, i ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante o alla Direzione Lavori quali in particolare:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se diverso dal Direttore Lavori;

l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal Capitolato generale.

Art. 11 - Ultimazione dei lavori ed emissione certificato di ultimazione

Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, provvederà ad accertare l'ultimazione dei lavori nel più breve tempo possibile decorrente dalla formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, come anche descritto al punto 6.4 del capitolato speciale d'appalto-Parte Tecnica.

Quando dalla visita di accertamento risulti che le opere eseguite siano complete e perfette, sarà



redatto il relativo certificato, ed i termini stabiliti per il conto finale e il collaudo decorreranno dalla data della comunicazione scritta di fine lavori inoltrata dall'Appaltatore alla Direzione Lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore ai 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

La comunicazione di fine lavori presuppone che l'Appaltatore abbia ottemperato agli obblighi previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale e, in generale, dalla normativa applicabile alla fattispecie.

Art. 12 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante ha facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegna anticipata delle opere è subordinata all'ottemperanza alle previsioni dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO 6 I ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 13 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Le previsioni del presente schema di contratto, del Capitolato speciale d'appalto e del progetto esecutivo, definiscono l'oggetto dell'appalto e sono sufficienti a consentire alle imprese concorrenti una idonea valutazione delle prestazioni comprese nell'appalto.

Oltre a quanto specificato dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 35 e 36 del Capitolato generale e dagli articoli 5 comma 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e a quanto prescritto nel Capitolato speciale d'appalto, sarà a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore, in quanto s'intende compensato e compreso nei prezzi e nei corrispettivi di contratto, quanto di seguito elencato:

- 1) l'osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e/o quelle dedotte nei capitolati, nel progetto e nel contratto;
- 2) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti, relativi a: prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Lavori o della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- 3) la consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile;
- 4) provvedere alla presentazione, prima della fornitura in cantiere, di apposite schede tecniche dei materiali (vedasi appendice -Allegato 1- del Capitolato speciale d'appalto in parte tecnica) per le verifiche previste dall'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010, tenendo conto che la DL avrà a disposizione un tempo utile di 30 (trenta) giorni per l'analisi delle suddette schede, per provvedere all'approvazione oppure alla richiesta di modifica o integrazione e alla successiva nuova valutazione nel termine di 15 (quindici) giorni;
- 5) oltre a quanto stabilito nel punto 7, prima della posa dei materiali per i quali è richiesta



certificazione ai sensi del DPR 246/93 l'Appaltatore dovrà fornire alla DL, preventivamente all'ingresso in cantiere, schede atte a definire le caratteristiche dei materiali da approvvigionare e la relativa tipologia di marcatura CE per l'approvazione da parte della direzione lavori (DL). Ad approvazione avvenuta da parte della DL, l'Appaltatore potrà approvvigionare il materiale fornendo contestualmente alla DL la scheda tecnica e la certificazione di marcatura CE. A tali fini l'impresa predispone, redige e aggiorna apposito registro che dovrà essere di volta in volta controllato e approvato dalla DL;

- 6) Preventivamente all'inizio delle lavorazioni e all'installazione delle apparecchiature impiantistiche, l'Appaltatore è tenuto, a semplice richiesta della DL e senza alcun compenso particolare, a realizzare una campionatura esecutiva delle lavorazioni e delle realizzazioni previste in progetto. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore, a nessun titolo, per le campionature eseguite, sia in caso di approvazione da parte della DL sia in caso contrario.
- 7) l'Appaltatore è tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all'aggiornamento della seguente documentazione:
 - planimetria generale, definitiva, del cantiere (entro 30 i trenta- giorni dalla data del verbale di consegna) approvata dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tale planimetria deve contenere l'ubicazione delle macchine, delle attrezzature, degli apparecchi di sollevamento, dei baraccamenti vari, con l'indicazione delle parti costituenti gli impianti elettrici, di messa a terra, di protezione delle scariche atmosferiche ecc.;
 - schede tossicologiche dei materiali impiegati;
 - libretti degli apparecchi di sollevamento;
 - documentazione di lavoro ex T.U. n. 1124/1965 (libro matricola e paga o documenti ad essi equipollenti), art. 3, comma 8, punto b) del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
 - registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata;
 - registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie art. 41 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni) e delle vaccinazioni antitetaniche;
 - ricevuta avvenuta consegna DPI.
- 8) attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti alle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. L'Appaltatore sarà altresì tenuto a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà a termini di legge. I ritardi o sospensioni nei pagamenti, dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non costituiranno in capo all'Appaltatore diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta;
- 9) provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'acquisita autorizzazione al subappalto non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli ulteriori diritti della Stazione Appaltante;
- 10) ottemperare alle seguenti norme, fornendone prova alla Direzione Lavori, nonché in generale ad ogni obbligo di legge relativo alle assunzioni obbligatorie: L. 27 febbraio 1958, n. 130 e successive proroghe e modificazioni, L. 19 ottobre 1970, n. 744 e L. 26 dicembre 1981, n. 763 e successive modificazioni sulle assunzioni dei profughi; L. 12 maggio 1999, n. 68, sull'assunzione obbligatoria dei disabili;
- 11) predisporre l'elenco delle informazioni sui requisiti tecnico-professionali dell'Appaltatore, redatto per consentire la verifica di idoneità tecnico-professionale del soggetto che interviene



nella realizzazione dell'opera ai fini del coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008;

- 12) provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto; di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente, gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro, comprese le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro;
- 13) provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione delle garanzie e delle coperture assicurative di cui al successivo art. 25, rubricato "Garanzie e coperture assicurative a carico dell'Appaltatore";
- 14) garantire l'immunità dell'opera, o di parte di essa, da vizi, difetti e difformità, anche ai sensi degli articoli 18 e 19 del Capitolato generale;
- 15) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, e 6 del Capitolato generale e dell'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016;
- 16) fornire alla Stazione Appaltante, previa richiesta della Direzione Lavori, copia degli ordini di materiali, attrezzature, impianti o apparecchiature fatti dall'Appaltatore alle ditte fornitrici, al fine di verificare il rispetto dei tempi contrattuali;
- 17) provvedere alla fornitura e posa di almeno uno (1) tabellone, con scritte e dimensioni tali da consentire una corretta lettura da una distanza di almeno 50 metri e/o con dimensioni fissate insindacabilmente dalla Direzione Lavori. La posizione di posa verrà indicata dalla Direzione Lavori. La forma ed i contenuti del suddetto tabellone dovranno soddisfare le previsioni della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959, nonché della circolare del Ministero LL.PP. n. 1729 dell'8 giugno 1990 e dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 18) risarcire i danni a persone o cose in dipendenza all'esecuzione dei lavori e in particolare, i danni arrecati ad altre proprietà esterne alle aree da occupare per l'esecuzione delle opere affidate;
- 19) mantenere la disciplina in cantiere, con immediato allontanamento e sostituzione di personale che operi con imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altra condotta non dignitosa. Tale richiesta può essere avanzata dalla Stazione Appaltante o dalla Direzione Lavori;
- 20) mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private, le opere di irrigazione e di scolo;
- 21) eseguire e assumere, a propria cura e spese, tutte le opere provvisorie come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente l'area di cantiere, la sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, armature centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori;
- 22) tutte le spese occorrenti per predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità di coloro che sono insediati presso, o che frequentano, provvedere all'impianto del cantiere nell'area d'intervento, alla fornitura e posa in opera di una recinzione, anche mobile, e di tutte quelle opere che si renderanno necessarie per segnalare adeguatamente la presenza del cantiere, seguendo le prescrizioni del PSC e quelle impartite dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- 23) per quanto riguarda le forniture energetiche e di acqua corrente per il cantiere eventualmente occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'Appaltatore le forniture impiantistiche presenti in sito. L'Appaltatore eseguirà a proprio onere e spese gli allacciamenti (posa di cavi, di quadri elettrici, di tubi, opere provvisorie ecc.), in conformità alle normative vigenti in materia, concordando con la DL e la Stazione Appaltante le modalità e le tempistiche di esecuzione. Gli oneri a carico dell'Appaltatore sono comprensivi anche di eventuali progettazioni e prove di collaudo degli impianti. Quanto serve per assicurare e non intralciare in ogni caso l'attività operativa esistente



che si svolge nelle aree adiacenti a quelle di cui all'intervento. Dovrà pertanto provvedere a conservare adeguate strutture di delimitazione del cantiere ed a eventualmente modificarne i limiti ogni qualvolta ritenuto necessario a giudizio insindacabile del Coordinatore della Sicurezza in esecuzione e della Direzione dei Lavori e dell'Amministrazione;

- 24) sostenere tutte le spese per le verifiche e per i collaudi provvisori e definitivi prescritte dal Capitolato speciale d'appalto. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le prove di accettazione dei materiali;
- 25) eseguire tutte le prove e ogni altra indagine che la Direzione Lavori riterranno necessari, provvedendo anche alla fornitura dell'apparecchiatura necessaria nonché degli eventuali apparecchi di misura, materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, consumi di energia ecc.;
- 26) fornire tutte le prestazioni, i canneggianti, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori;
- 27) presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di automezzi, manodopera e/o di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti;
- 28) provvedere all'esecuzione, a richiesta della Stazione Appaltante formulata tramite la Direzione Lavori, di determinate lavorazioni al di fuori del normale e consueto orario di lavoro (ad esempio in orario notturno o giorni festivi), onde non arrecare disturbo alcuno all'attività lavorativa. Tale richiesta risulta un preciso onere contrattuale, per il quale non verrà corrisposto all'Appaltatore alcun supplemento di prezzo, sia esso di tipo diretto o indiretto;
- 29) fornire fotografie e/o riprese filmate in formato digitale delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste della Stazione Appaltante formulata tramite la Direzione Lavori. L'Appaltatore deve comunque produrre alla Direzione Lavori, prima di ogni SAL o allo Stato Finale, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero per le quali la Direzione Lavori abbia previamente formulato la relativa richiesta. La documentazione fotografica, in formato digitale, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
- 30) allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su aree di proprietà dell'Appaltatore stesso o a pubblica discarica durante lo svolgimento dei lavori;
- 31) provvedere allo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso;
- 32) intralcio o disturbo durante tutta l'esecuzione delle opere, si prescrive fin d'ora che tutte le lavorazioni che possano in qualsiasi modo creare problematiche di sorta siano programmate e richieste alla Stazione Appaltante con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo;
- 33) provvedere al mantenimento in perfetto stato d'efficienza delle opere eseguite fino all'espletamento delle operazioni di collaudo tecnico ed emissione del certificato di regolare esecuzione. Il CRE che dovrà avvenire nei termini di legge. Qualora la Stazione Appaltante decidesse di mettere in funzione gli impianti o decidesse di utilizzare le opere già eseguite, l'Appaltatore risponderà dell'insorgenza di eventuali difetti derivanti da vizi costruttivi o da imperfezione dei materiali impiegati;
- 34) rispettare la metodologia dell'accantieramento contenuta nell'apposito elaborato contenuto nel piano della sicurezza e coordinamento;
- 35) consentire il transito di mezzi e persone in adiacenza all'area esterna di cantiere, per garantire l'accesso alle attività preesistenti;

TITOLO 7 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 14 - Corrispettivo dell'opera

I corrispettivi per l'esecuzione dell'appalto, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente schema di contratto, comprendono anche:

- 1) **per i materiali:** ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, tiri in alto, perdite, sprechi,



ecc., nessuna eccezione, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

- 2) **per gli operai ed i mezzi d'opera:** ogni spesa per i consumi di energia elettrica, carburante, lubrificante e per il personale di guida e comando;
- 3) **per i noli e trasporti:** ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- 4) **per i lavori:** tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

I corrispettivi per l'esecuzione dell'appalto comprendono inoltre:

- per tutte le lavorazioni che comportino la produzione di materiale di risulta, è incluso e compensato nel prezzo, lo smaltimento in discarica (inteso come caricamento, trasporto del materiale, deposito in discarica e oneri di discarica) anche qualora questo non sia espressamente indicato.

Per prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

I corrispettivi a corpo sono assoggettati alle condizioni del presente schema di contratto e del Capitolato speciale d'appalto. Essi si intendono quantificati e offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

L'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori (P.E.L.).

Art. 15 - Contabilizzazione dei lavori a misura

La valutazione del lavoro a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione delle voci di elenco prezzi unitari, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Art. 16 - Contabilizzazione dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo sono sempre comprese ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Art. 17 - Contabilizzazione dei lavori in economia

Non sono previsti lavori in economia.



Art. 18 - Lavori non contemplati in offerta

Qualora si renda necessario eseguire lavori non contemplati nell'offerta, i relativi nuovi prezzi verranno determinati, desumendoli dal Prezziario Regionale del FVG, ovvero ragguagliandoli, ove possibile, ai prezzi di lavori consimili compresi nel contratto, ovvero in mancanza, desumendoli totalmente o parzialmente da nuove e regolari analisi, risultanti dall'applicazione dei prezzi elementari per manodopera, materiali, noli e trasporti, desunti dalle analisi offerte dall'impresa, se richieste, in sede di gara. Resta inteso che a tali prezzi verranno applicati gli stessi patti e condizioni contrattuali.

TITOLO 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 19 - Anticipazione; revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 è dovuta una anticipazione del 20% dell'importo di contratto.

Art. 20 - Pagamenti

I termini per l'emissione degli stati d'avanzamento e dei certificati di pagamento sono regolati dagli artt. 194 e 195 del D.P.R. n. 207/2010.

Quando sia stato raggiunto un importo di lavori non inferiore a **Euro 38.000,00 (diconsi Euro trentottomila/00)** - al netto delle ritenute di legge, la Direzione Lavori predisporrà entro 30 (trenta) giorni dalla maturazione lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti, e il Responsabile del Procedimento, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori, emetterà il relativo certificato di pagamento. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni successivi all'emissione del relativo certificato. Redatto il verbale di ultimazione ed il conto finale delle opere, verrà liquidata l'ultima rata d'acconto, di qualunque ammontare essa risulti, al netto delle ritenute di legge.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a dare comunicazione scritta agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, dell'emissione del certificato di pagamento secondo le previsioni dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, disponendo, nel caso, il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, a valere sulla ritenuta prevista dal medesimo art. 30, comma 5.

Si precisa che costituiscono parte integrante della documentazione allegata al S.A.L. i disegni di contabilità, costituiti dagli elaborati grafici, da produrre a cura e spese dell'Appaltatore, così come precisato all'art. 13. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi del citato art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il pagamento della rata di saldo, sarà regolato secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

La parte di corrispettivo dell'appalto riservato alla copertura degli oneri per l'ottemperanza ai piani di sicurezza, che l'appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e, in generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, sarà liquidata in singole rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verrà calcolata proporzionalmente in base all'importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL.



Art. 21 Obbligo di tracciabilità finanziaria

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. e il codice CUP (Codice Unico di Progetto) n.

L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG e il CUP in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 22 - Conto finale

Il conto finale è regolato secondo quanto stabilito dall'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010.

Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Appaltatore alle condizioni previste dall'art. 106 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

TITOLO 9 i CONTROLLI E GARANZIE ASSICURATIVE

Art. 24 - Verifiche e controlli

La Stazione Appaltante opererà le verifiche e controlli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Capitolato generale.

Indipendentemente dalle verifiche e dai controlli effettuati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore rimane responsabile della corretta esecuzione dell'opera.

Art. 25 - Garanzie assicurative a carico dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per partecipare alla gara l'impresa concorrente costituirà una cauzione provvisoria nella misura del due per cento dell'importo dei lavori, a copertura dei danni derivanti alla Stazione Appaltante dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto dell'aggiudicatario. Detta cauzione sarà costituita secondo quanto previsto dal regolamento di



gara; in particolare, tale garanzia sarà ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a gara aggiudicata e prima della stipulazione del contratto di appalto, l'Appaltatore costituirà una cauzione definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sarà costituita nella misura del dieci per cento dell'importo dei lavori, I.V.A. esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al venti per cento. Detta fideiussione deve essere costituita e consegnata all'atto della stipulazione del contratto, e potrà essere prestata da una banca o da una compagnia assicurativa in possesso dei requisiti di legge. Si precisa che la garanzia sarà ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore, a gara aggiudicata e prima della stipulazione del contratto di appalto, dovrà costituire una polizza assicurativa C.A.R. (Contractor All Risks) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, corrispondente all'importo di aggiudicazione dell'appalto e al valore delle preesistenze. Si precisa che l'importo di aggiudicazione va considerato al lordo dell'I.V.A.; il valore delle preesistenze è stimato, ai fini della determinazione della somma assicurata, in ú 1.000.000,00. La suddetta polizza, o altra polizza dall'Appaltatore stipulata, dovrà prevedere la copertura assicurativa della responsabilità civile per danni a terzi, di massimale non inferiore a ú 1.000.000,00.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

La stazione appaltante erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

TITOLO 10 i SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 26 - Modalità e termini per il certificato di regolare esecuzione dei lavori

Le modalità e termini per l'emissione del Certificato di regolare esecuzione sono disciplinati dagli articoli 235 e 237 del D.P.R. 207/2010.

TITOLO 11 i MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 27 - Riserve dell'Appaltatore

Ogni riserva dell'Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dagli art. 191 del D.P.R. 207/2010 e 32 del Capitolato generale.



Le contestazioni formulate dalla Direzione Lavori o dall'Appaltatore circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica la procedura prevista dalla medesima norma.

Art. 28 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e all'efficacia del presente contratto non risolta in sede amministrativa sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria. In particolare, sarà competente a decidere il Foro di Trieste.

Art. 29 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La risoluzione del contratto e l'esecuzione d'ufficio dei lavori saranno regolati secondo gli artt. 108 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si riserva di dar luogo alla procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

TITOLO 12 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 31 - Ordini della direzione lavori

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere eseguite secondo gli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione Lavori.

Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al contratto e secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti necessari per eliminare le irregolarità, salvo il riconoscimento alla Stazione Appaltante degli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di attivare la procedura di cui all'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.

Nessuna variante ed aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non sarà ordinata all'Appaltatore con ordine di servizio della Direzione Lavori.

Art. 32 - Modifica del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.



Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito precedentemente non dà titolo all'esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l'obbligo per l'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Dir. Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall'art. 106, comma 1, lett. a), b), c) d), ed e), nonché dal comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 qualora rispettate le condizioni ivi previste dal citato D.Lgs.

Art. 33 - Disposizioni in materia di sicurezza

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 89, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 81/2008, e formulare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

TITOLO 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 34 - Subappalto

Il subappalto è consentito e disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i., previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nella misura massima del 30% dell'importo complessivo dei lavori ad imprese in possesso dei necessari requisiti.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche se affidate a subfornitori, subappaltatori o cottimisti.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia conforme all'originale delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti ai propri subappaltatori e/o cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia applicate.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è responsabile in solido con i subappaltatori dell'osservanza, nei confronti dei dipendenti dei medesimi subappaltatori, delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territ. in vigore per il settore e per la zona in cui vengono eseguite le lavorazioni. La mancata autorizzazione del subappalto non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza



pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

TITOLO 15 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE

Art. 35 - Spese di contratto, imposte e tratt. fiscale, obbligo di firma elettronica

Il corrispettivo oggetto del presente contratto è soggetto ad IVA, al pagamento della quale assolve la Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Il presente contratto sarà stipulato per scrittura privata in formato elettronico. Le parti procederanno alla sottoscrizione del presente contratto mediante firma digitale. I soggetti autorizzati alla firma del presente atto in nome e per conto della Stazione Appaltante apporranno sul documento la propria firma digitale. Il contratto prende data dall'invio del documento, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Ai soli fini dell'assoluzione dell'imposta di bollo, la Stazione Appaltante rilascerà e conserverà agli atti una stampa in formato cartaceo del presente documento, completa dei relativi allegati, sulla quale appone i contrassegni telematici.

Art. 36 - Domicilio dell'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale, l'Appaltatore deve avere domicilio nel Comune ove ha sede la Direzione Lavori o, in mancanza di propri uffici in detta sede, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

TAVAGNACCO,

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

L'Appaltatore

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, si richiamano ed espressamente si approvano le seguenti clausole vessatorie:

Art. 6 i Termini di esecuzione dei lavori

Art. 7 i Clausole penali

Art. 8 i Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Cronoprogramma

Art. 13 i Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Art. 28 i Controversie **ò(foro competente);**

Art. 29 i Risoluzione del Contratto i Esecuzione d'ufficio dei lavori

L'Appaltatore